

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 18,00, in Trapani, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani si è riunito in seduta ordinaria con l'intervento dei consiglieri in videoconferenza, come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 73 comma 2° del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**).

Sono collegati in videoconferenza, utilizzando l'applicazione Skype, i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – **Presidente**, Avv. Montericcio Giuseppina – **Segretario**, Avv. Pugliesi Tiziana - **Tesoriere**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Galluffo Vito, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Vulpitta Giulio.

È altresì collegata in videoconferenza, utilizzando l'applicazione Skype, la segretaria dell'Ordine Sig.ra Martines Manuela, che svolge le funzioni di verbalizzante:

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali di cui hanno curato l'istruttoria.

1) Con riferimento all'istanza N. 110/2020 di Prot. del 13/01/2020 – F13 P N. 2/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali

dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 110/2020 del 13/01/2020 – F13 P N. 2/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale n. =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

previa astensione del Consigliere Avv. =====,

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

2) Con riferimento all'istanza N. 695/2020 di Prot. del 19/02/2020 – F13 P N. 4/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giacoma Castiglione, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 695/2020 del 19/02/2020 – F13 P N. 4/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale n. =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacoma Castiglione,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (ACCESSO AGLI ATTI PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE COMPENSI) ed il Consigliere Segretario comunica che il =====, con istanza depositata in data 28/02/2020, ha richiesto l'accesso agli atti del procedimento di liquidazione dei compensi professionali in seguito all'istanza presentata dall'Avv. ===== (N. 2734/2019 di Prot. del 14/10/2019 F.13 C N. 15/2019), definito con provvedimento adottato dal Consiglio, nella seduta del 30.01.2020.

Fa presente che agli atti del fascicolo del procedimento in questione risulta che, già lo scorso 15.11.2019, il =====, presentatosi negli uffici della segreteria e dimostrata la propria identità, richiese di poter prendere visione agli atti depositati dall'Avv. =====. Al termine dell'esame di tutta la documentazione presentata dall'iscritto, richiese, con istanza informale, di poter estrarre copia della domanda di liquidazione presentata dall'iscritto, regolarmente rilasciata.

In relazione alla seconda richiesta di accesso depositata il 28/02/2020, l'Avv. =====, invitato, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, a presentare eventuali osservazioni, non ha fornito il proprio consenso all'accoglimento della richiesta definendola del tutto ultronea

stante che tutta la documentazione a corredo della istanza di liquidazione compensi professionali è stata versata nel fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo recante il n. ===== del Tribunale di Trapani emesso in data 28.02.2020 e già passato per la notifica al debitore =====in data 04.03.2020.

Il Consiglio,

letta l'istanza di accesso agli atti del ===== e lette le controdeduzioni presentate dall'Avv. =====;

premesso che non può negarsi l'accesso agli atti per la mera opposizione del controinteressato;

che la circostanza della dedotta ultroneità rispetto alla documentazione posta a sostegno del decreto ingiuntivo dall'avvocato ===== non può assumere autonoma ed assorbente rilevanza ai fini del diniego di accesso agli atti, dovendo prevalere, in un bilanciamento dei contrapposti interessi, il diritto all'accesso;

ritenuto, peraltro, che il ricorrente è sicuramente legittimato all'accesso, in qualità di cliente dell'avvocato, e l'accesso non gli può essere negato, non essendo di per sé meramente strumentale alla proposizione di un'azione giudiziale, ma assumendo piuttosto un carattere autonomo rispetto ad essa;

che il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l'interessato non può più agire o non possa ancora agire o (non voglia agire in sede giurisdizionale) in quanto l'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice chiamato a decidere su tale domanda deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio (TAR Palermo Sezione Prima 15 gennaio 2016 n. 125);

Tutto ciò premesso e ritenuto;

all'unanimità

DELIBERA

di accogliere la domanda di l'accesso agli atti, autorizzando il ===== a prendere visione ed estrarre copia dei documenti a corredo della istanza di liquidazione compensi professionali dell'Avv. ===== alla riapertura al pubblico degli uffici dell'Ordine. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

§ Si passa, quindi, all'esame del terzo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO) ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Adamo Brigida in relazione all'istanza N. 169/2020 G.P. e del Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina in relazione alle istanze N. 202/2020 G.P., N. 232/2020 G.P. e N. 23/2020 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 127/2020 G.P.; N. 169/2020 G.P.; N. 177/2020 G.P.; N. 189/2020 G.P.; N. 191/2020 G.P.; N. 193/2020 G.P.; N. 197/2020 G.P.; N. 201/2020 G.P.; N. 202/2020 G.P.; N. 203/2020 G.P.; N. 204/2020 G.P.; N. 205/2020

G.P.; N. 206/2020 G.P.; N. 207/2020 G.P.; N. 208/2020 G.P.; N. 209/2020 G.P.; N. 210/2020 G.P.; N. 211/2020 G.P.; N. 212/2020 G.P.; N. 213/2020 G.P.; N. 215/2020 G.P.; N. 216/2020 G.P.; N. 218/2020 G.P.; N. 219/2020 G.P.; N. 220/2020 G.P.; N. 221/2020 G.P.; N. 222/2020 G.P.; N. 2230/2020 G.P.; N. 224/2020 G.P.; N. 225/2020 G.P.; N. 227/2020 G.P.; N. 228/2020 G.P.; N. 229/2020 G.P.; N. 230/2020 G.P.; N. 231/2020 G.P.; N. 232/2020 G.P.; N. 233/2020 G.P.; N. 235/2020 G.P.; N. 238/2020 G.P.; N. 241/2020 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (SEGNALAZIONE AVVOCATO ISCRITTO NELL'ELENCO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario riferisce che il Sig. =====, con nota del 06/03/2020, ha comunicato di avere contattato gli avvocati designati dal Consiglio con delibera del 16.01.2020, senza ricevere alcun riscontro e, pertanto, ha reiterato la richiesta di segnalazione di un avvocato iscritto nell'apposito elenco ex art. 81 del T.U., per promuovere un giudizio nei confronti di =====.

===== OMISSIS =====

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 19/03/2020 presentata dall'Avv. **Fiorino Vincenza**, nata ad Erice (TP) il 30/08/1969, iscritta al N. 272 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 16/06/1998, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Fiorino Vincenza, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la

insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Fiorino Vincenza**, nata ad Erice (TP) il 30/08/1969, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Fiorino Vincenza a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 02/03/2020 dell'Avv. **Mollica Maria**, iscritta al n. 914 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 23/02/2016, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: esaminato il fascicolo personale dell'Avv. **Mollica Maria** e ritenuto che la stessa risulta inserita dal 13.03.2018 nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato per i procedimenti penali; ritenuto che con l'istanza in esame la richiedente intendere estendere la disponibilità ai procedimenti civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari; constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Mollica Maria**, nata ad Alcamo (TP) il 22.04.1987, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**), il Consigliere Segretario

sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 12/03/2020 dell'Avv. **Basilicò Fabrizio**, iscritto al n. 973 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/02/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari. Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Basilicò Fabrizio**, nato ad Erice (TP) il 26.05.1990, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario comunica che la Commissione Difese d'ufficio del C.N.F., con nota del 28.02.2020, ha trasmesso l'estratto del verbale della riunione tenutasi in conference call il 27.02.2020, in cui sono adottati i provvedimenti di cancellazione d'ufficio dall'elenco nazionale per mancata presentazione della permanenza nei confronti degli avvocati di seguito indicati:

===== OMISSIS =====

Il Consiglio, preso atto del provvedimento adottato dalla Commissione Difese d'ufficio del C.N.F. nei confronti dei propri iscritti, dispone la cancellazione degli avvocati sopra indicati dalle liste tenute e gestite dal Consiglio e relativamente alla lista dei difensori d'ufficio con reperibilità (lista arrestati, detenuti etc.) la cancellazione dai turni trimestrali a far data dal 1° aprile 2020.

Manda alla segreteria di comunicare la presente delibera agli interessati, informandoli altresì che, ai sensi del vigente regolamento per le difese d'ufficio, essi potranno richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento e non decorsi due anni dalla cancellazione, come era previsto dalle precedenti disposizioni.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (**DOMANDA D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI DIFENSORI D'UFFICIO PER I MINORENNI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 03/03/2020 dall'Avv. **Amodeo Pasquale Marco**, nato ad Alcamo (TP) il 08/12/1992, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio per i minorenni tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Palermo e nell'albo speciale dei tutori e curatori presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata l'attestazione prodotta dal richiedente comprovante l'idoneità all'iscrizione nell'elenco speciale dei difensori d'ufficio per i minorenni e nell'albo speciale dei tutori e curatori presso il Tribunale per i Minorenni, rilasciata in data 17.07.2018 al termine del corso biennale di perfezionamento ed aggiornamento per la difesa minorile per la durata complessiva di 90 ore come da regolamento del C.N.F., organizzato dalla Camera Penale "G. Bellavista di Palermo e dalla Scuola Forense "Orazio Campo" di Palermo;

Ritenuto il richiedente è già iscritto nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal CNF,

Ritenuto che l'istante è iscritto all'albo degli Avvocati di Trapani dal 26.09.2019 e che, pertanto, risulta obbligato alla formazione a partire dal 1° gennaio 2020;

Ritenuto che il medesimo, ad oggi, non ha riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio per i minorenni dell'Avv. **Amodeo Pasquale Marco**, nato ad Alcamo (TP) il 08/12/1992 (MDAPQL92T08176C), iscritto al N. 1000 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 26.09.2019.

Dispone la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 04/03/2020 dall'Avv. **De Gregorio Marica**, nata ad Erice (TP) il 05/07/1991, volta ad ottenere l'iscrizione per trasferimento dall'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Palermo a quello tenuto da quest'Ordine.

Il Consiglio:

Presa conoscenza della predetta istanza, corredata dai documenti di rito;

Visto il nulla-osta al predetto trasferimento rilasciato con delibera del 13/02/2020 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ed allegato in atti;

Vista la dichiarazione ex art. 7 della Legge 31/12/2012, n. 247 attestante il domicilio professionale della richiedente in Trapani;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto l'art. 15 comma 2° della Legge 31/12/2012, n. 247;

Ritenuto che può disporsi la richiesta di iscrizione per trasferimento, giusta l'art.1, comma 2, della Legge 4 marzo 1991, n. 67 (Modifiche al r.d.l. 27/11/1933, n. 1578 convertito, con modificazioni, nella L. 22/01/1934, n. 36);

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere l'Avv. **De Gregorio Marica**, nata ad Erice (TP) il 05/07/1991, nell' Albo degli Avvocati di Trapani con l'anzianità di provenienza (10 gennaio 2019).

Manda al Segretario di dare comunicazione dell'iscrizione qui deliberata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (**CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 06/03/2020 dall'Avv. **Catalanotto Francesco Paolo**, nato ad Alcamo (TP) il 13/07/1935, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Catalanotto Francesco Paolo è stato iscritto al N. 107 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 14/11/1963;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Catalanotto Francesco Paolo non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2019;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Catalanotto Francesco Paolo**, nato ad Alcamo (TP) il 13/07/1935, dall'Albo degli Avvocati. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo dovuto all'Ordine per l'anno 2020.

Avverte l'Avv. Catalanotto Francesco Paolo che la cancellazione dall'Albo professionale oggi deliberata non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2020 e del Modello 5/2021 e del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (**PROCEDURA DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELL'ALBO AVVOCATI**),

=====OMISSIS =====

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. **Mione Mauro Gaspare**, nato ad Erice (TP) il 03/11/1990;

Dott. **Grammatico Daniele**, nato ad Erice (TP) il 05/08/1991;

Dott.ssa **D'Aguanno Alessandra**, nata ad Alcamo (TP) il 09/11/1986;

Dott. **Masala Claudio**, nato ad Erice (TP) il 22/01/1991;

Dott.ssa **Aleo Loredana**, nata ad Erice (TP) l'11/09/1993;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consigliere Segretario dà atto che le istanze della Dott.ssa D'Aguanno Alessandra, del Dott. Masala Claudio e della Dott.ssa Aleo Loredana sono pervenute tramite pec o e-mail in considerazione della chiusura al pubblico degli uffici dell'Ordine per l'emergenza sanitaria Covid-19 e che gli atti in originale verranno depositati non appena sarà disposta la riapertura al pubblico degli uffici dell'Ordine.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott. **Mione Mauro Gaspare**, nato ad Erice (TP) il 03/11/1990;

Dott. **Grammatico Daniele**, nato ad Erice (TP) il 05/08/1991;

Dott.ssa **D'Aguanno Alessandra**, nata ad Alcamo (TP) il 09/11/1986;

Dott. **Masala Claudio**, nato ad Erice (TP) il 22/01/1991;

Dott.ssa **Aleo Loredana**, nata ad Erice (TP) l'11/09/1993.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (**CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 25.2.2020 dalla Dott.ssa **Butera Simona**, nata ad Alcamo (TP) il 23/03/1990, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Butera Simona è stata iscritta al n. 2806 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 30/01/2018; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Butera Simona è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2019; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Butera Simona**, nata ad Alcamo (TP) il 23/03/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (**CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 27.2.2020 dalla Dott.ssa **Pirrello Cristina**, nata ad Alcamo (TP) il 12/05/1989, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Pirrello Cristina è stata iscritta al n. 2656 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 12/01/2016; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Pirrello Cristina è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2019; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Pirrello Cristina**, nata ad Alcamo (TP) il 12/05/1989, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 2.3.2020 dalla Dott.ssa **Caruso Carla**, nata ad Alcamo (TP) il 30/01/1986, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Caruso Carla è stata iscritta al n. 2873 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 09/05/2019; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Caruso Carla è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2019; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Caruso Carla**, nata ad Alcamo (TP) il 30/01/1986, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del

contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 11.3.2020 dal Dott. **Virgilio Pietro**, nato a Baden (CH) il 08/02/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Virgilio Pietro è stato iscritto al n. 2817 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 10/04/2018; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. Virgilio Pietro è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2019; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Virgilio Pietro**, nato a Baden (CH) il 08/02/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 19.3.2020 dalla Dott.ssa **Pirrone Tania**, nata ad Alcamo (TP) il 17/02/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Pirrone Tania è stata iscritta al n. 2830 del Registro dei Praticanti Avvocati con

delibera consiliare del 08/05/2018; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Pirrone Tania è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2019; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Pirrone Tania**, nata ad Alcamo (TP) il 17/02/1991, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 23.3.2020 dalla Dott.ssa **Carlino Rosaria**, nata a Canicattì (AG) il 23/09/1966, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Carlino Rosaria è stata iscritta al n. 2833 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 29/05/2018; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Carlino Rosaria è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2019; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Carlino Rosaria**, nata a Canicattì (AG) il 23/09/1966, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del

contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Passando all'esame del quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 03/03/2020 dal Dott. **Messina Alessandro**, nato ad Erice (TP) il 26/09/1994, iscritto al N. 2850 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 31/01/2018, il quale, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiede il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, letta l'istanza ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio del certificato di compiuta pratica.

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (CORSO DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (art. 43 comma 2 L. 31 dicembre 2012 n. 247)), il Consigliere Segretario comunica che, come disposto dall'art. 1 del decreto 5 novembre 2018, n. 133 del Ministero della Giustizia, il prossimo 1° aprile 2020 entrerà in vigore l'obbligatorietà dei corsi di formazione per i laureati in giurisprudenza che si iscriveranno nel Registro dei Praticanti Avvocati dopo il 31 marzo 2020.

Il Consiglio prende atto e dispone di richiedere al Direttivo della Scuola Forense Avv. Pietro Drago di Trapani quali iniziative sono state intraprese in relazione alla programmazione per il biennio 2020-2021 del corso obbligatorio ex art. 43 comma 2 L. 31 dicembre 2012 n. 247.

Il Consigliere Segretario riferisce, inoltre, che l'Avv. Marco Siragusa, in qualità di Presidente delegato della Scuola Forense Avv. Pietro Drago di Trapani, con nota del 26.03.2020, ha comunicato che a partire dal 24 marzo 2020 sono riprese le lezioni del corso di preparazione

all'esame avvocato per l'anno 2020, che si svolgono in modalità e-learning tramite la piattaforma zoom.

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G., (DISPOSIZIONI PER EMERGENZA CORONAVIRUS SULLA PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che, con delibera del 20.3.2020, il C.N.F., in considerazione dell'emergenza COVID 19 e delle misure restrittive imposte dal governo su tutto il territorio nazionale per contrastare la grave emergenza sanitaria, ha adottato dei provvedimenti in materia di formazione professionale e di pratica forense al fine di fornire indicazioni uniformi a tutti gli Ordini territoriali.

In sintesi, in materia di pratica forense, il C.N.F. ha invitato:

- gli iscritti a promuovere il **lavoro da remoto anche per i tirocinanti**;
- i Consigli dell'Ordine degli Avvocati a **sospendere i colloqui** per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di elementi documentali e a promuovere attività formative a distanza;
- le Scuole Forensi a consentire il completamento dei corsi di formazione per l'accesso, ove possibile, adottando le modalità di formazione a distanza;

Il C.N.F. ha deliberato, altresì, di presentare al Ministro della Giustizia una richiesta di provvedimento che, in deroga al disposto di cui all'articolo 8 comma 4 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70, consenta il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche qualora il tirocinante non abbia assistito a venti udienze nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

Per quanto concerne le misure adottate in tema di formazione professionale si rimanda al punto 20) dell'O.d.G..

Il Consiglio, preso atto del contenuto della delibera del C.N.F., ritiene in parte soddisfacenti le soluzioni prospettate del C.N.F. per risolvere le problematiche che l'emergenza sanitaria COVID 2019 ha determinato o determinerà sul tirocinio forense, considerato che, allo stato, non è preventivabile la durata del periodo di emergenza.

Auspica che le modifiche al D.M. n.70/2016, siano utili a disciplinare tutte le possibili ipotesi che si potranno verificare.

Il Consiglio, infatti, ritiene che, in considerazione della molteplicità dei casi che si potranno prospettare, sia innanzitutto fondamentale stabilire in che modo il semestre o i semestri di pratica che ricadano nel periodo compreso tra il 09.03.2020 ed il 15.04.2020 (che potrà anche essere esteso ulteriormente in base all'evolversi della situazione sanitaria nazionale) potranno essere ritenuti validi anche in assenza del numero minimo di udienze, fatta salva la deroga, che sarà apportata, al regolamento n. 70/16.

Fermo restando che saranno valutate, ai fini della validità del semestre, le udienze precedenti e successive al periodo di sospensione dell'attività giudiziaria, nel caso in cui un praticante non abbia raggiunto il numero prescritto di 20 udienze, ci si potrebbe avvalere del criterio della riduzione del numero di udienze in misura proporzionale alla durata del periodo di sospensione.

Per quanto riguarda l'invito agli iscritti a promuovere il **lavoro da remoto anche per i tirocinanti** sarà necessario informare i praticanti avvocati con apposita circolare che saranno oggetto di valutazione le attività svolte dal praticante ed aventi ad oggetto la predisposizione di atti e/o pareri, effettuazione di ricerche o approfondimenti, trasmessi allo studio del dominus attraverso sistemi di "telelavoro" (posta elettronica o modalità telematiche in genere).

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze pervenute dai praticanti avvocati di seguito indicati:

1) Con istanza del 20/02/2020, il Dott. **Varvaro Stefano**, nato ad Alcamo (TP) il 04/04/1991, iscritto al N. 2860 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 29/01/2019, ha comunicato che a far data dal 24.02.2020 avrebbe svolto la pratica presso lo studio dell'Avv. D'Angelo Chiara, avendo cessato la frequenza dello studio dell'Avv. Ettore Rodriquenz presso il quale ha espletato il tirocinio dal 29.01.2019 al 18.02.2020. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

2) Con istanza del 26/02/2020, la Dott.ssa **Figliolia Eleonora**, nata ad Erice (TP) il 13/01/1993, iscritta al N. 2876 del Registro Praticanti Avvocati con anzianità 18/07/2019, ha comunicato che, a far data dal 18.11.2019, frequenta la scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università Sacro Cuore di Milano e a tal fine ha richiesto l'esonero dallo svolgimento del II e III semestre di pratica forense (18/01/2020 – 18/01/2021), avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 in forza delle quali il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, é valutato ai fini del compimento di un anno di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti riservandosi ogni decisione in ordine al rilascio del certificato di compiuta pratica all'ottenimento del diploma di specializzazione.

3) Con istanza del 04/03/2020, il Dott. **Tranchida Marco Vito**, nato a Palermo il 19/06/1993, iscritto al N. 2897 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 30/01/2020 ed ammesso ad espletare il tirocinio presso lo studio dell'Avv. Roberta Tranchida, ha richiesto di integrare la pratica presso lo studio dell'Avv. Frazzitta Giacomo del Foro di Marsala, in ragione delle diverse specializzazioni dei professionisti.

Il Consiglio, esaminata l'istanza del Dott. Tranchida Marco Vito e ritenuto che non sussistono dati ostativi alla possibilità di integrare la pratica forense presso lo studio di un avvocato iscritto all'Albo di un Ordine diverso da quello di appartenenza del richiedente, tenuto conto inoltre delle diverse specializzazioni dei due professionisti, autorizza il Dott. **Tranchida Marco Vito** ad integrare la pratica professionale presso lo studio dell'Avv. Giacomo Frazzitta del Foro di Marsala con decorrenza dal 2/3/2020.

In conseguenza di ciò, saranno ritenute valide le udienze facenti capo all'Avv. Giacomo Frazzitta, il quale unitamente all'Avv. Roberta Tranchida, si renderà garante della formazione professionale e deontologica del tirocinante ed avrà l'obbligo di verificare e confermare la veridicità delle relazioni ed il contenuto del libretto della pratica forense.

Rimangono invariati tutti i poteri di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine di Trapani nonché gli tutti gli obblighi previsti a carico dell'iscritto nei confronti dell'Ordine, fermo

restando che il dominus principale rimarrà comunque l'Avv. Roberta Tranchida, che sarà la responsabile del buon andamento del tirocinio forense nei confronti del Consiglio.

§ Passando all'esame del diciottesimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI):

- Il Sig. =====, con nota del 12/03/2020, ha presentato, =====, un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio, letta la nota del Sig. =====, ritenuto che, ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012, il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare e l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere (Corte di Cassazione - Pres. Tirelli, rel. Acierno, SS.UU, sentenza n. 7530 del 25 marzo 2020), delibera di rubricare l'esposto nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 9/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e dispone, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

§ Passando all'esame del diciannovesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Consigliere Avv. Orlando Maria, il Consigliere Avv. Giuseppe Marabete ed il Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi riferiscono sulla circolare del Consiglio Nazionale Forense del 26.11.2019, con la quale si ritiene la non applicabilità al CNF ed ai Consigli dell'Ordine circondariali della disciplina dei piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie e dell'acquisizione di elementi conoscitivi da parte della Corte dei conti (sezioni riunite di controllo), trattandosi di obblighi funzionali a consentire il monitoraggio della spesa pubblica e razionalizzare il comparto delle società pubbliche. In proposito il CNF ha specificato che le spese sopportate dal CNF, così come

dagli Ordini forensi circondariali non gravano sulla finanza pubblica per espressa disposizione di legge (art. 2 comma 2 bis D.L. 101/2013, come convertito nella L. 125/2013) Il Consiglio, sentiti i relatori, prende atto delle argomentazioni del C.N.F. che condivide.

§ In relazione al ventesimo punto posto all'O.d.G. (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE):

- L'Organismo Congressuale Forense, facendo seguito alla precedente nota del 25.02.2020, con la quale, alla luce dall'emergenza coronavirus, si comunicava il rinvio della programmata Assemblea dei Presidenti dei COA per l'approvazione dei bilanci dell'OCF e, contestualmente, si trasmettevano il bilancio consuntivo 2019, quello preventivo 2020, nonché le relative relazioni ed il parere espresso dal CNF, al fine di poter esprimere via pec entro il 27 marzo 2020, la decisione del Consiglio in relazione all'approvazione, con nota pervenuta il 25.03.2020, ha comunicato di avere procrastinato al 30 aprile 2020 il termine per l'inoltro delle decisioni del Consiglio. Contestualmente, l'O.C.F. ha comunicato di avere deliberato la sospensione della riscossione delle quote 2020 e il contestuale differimento del termine al 30 settembre 2020, Il Consiglio prende atto.

- Il Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, con nota del 20.03.2020, ha comunicato di avere avviato una raccolta dei protocolli sottoscritti o avviati dai capi degli uffici giudiziari territoriali sulle modalità di tenuta delle udienze, chiedendo l'inoltro di una copia. Il Consiglio prende atto e si riserva di comunicare di comunicare gli eventuali protocolli che verranno sottoscritti.

§ In relazione al ventunesimo punto posto all'O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA):

L'U.O.F.S. ha istituito il fondo soccorso anticovid 2019. La creazione del Fondo è un'iniziativa di dimostrazione tangibile di vicinanza all'avvocatura e vuole essere una immediata e urgente risposta alle esigenze economiche degli sfortunati Colleghi colpiti dal virus;

l'erogazione delle somme, infatti, potrà avvenire nel giro di qualche giorno, previo esame delle domande che verranno presentate, come da modulo allegato al regolamento. Il Consiglio prende atto che in data odierna è stata inoltrata una circolare a tutti gli iscritti a mezzo e-mail ed è stata disposta la pubblicazione sul sito dell'Ordine del Regolamento per accedere al fondo soccorso anti Covid 19. Il Consiglio dispone inoltre di erogare un importo di euro 1000,00 da destinare al predetto Fondo, autorizzando il Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento.

§ In relazione al ventiduesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA), il Consigliere Segretario introduce l'argomento già anticipato al punto 15) dell'o.d.g. riguardante le misure adottate dal C.N.F., con delibera del 20 marzo, in tema di formazione che qui di seguito vengono riportate:

Il C.N.F. ha stabilito che:

- 1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre **2020 non viene conteggiato ai fini del triennio** formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss. Mm.;
- 2) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di **minimo cinque crediti formativi**, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
- 3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti **anche integralmente in modalità FAD**;
- 4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 **saranno integralmente compensabili**, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al ventitreesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE):

- L'Istituto di Istruzione Superiore V. Fardella, con nota del 20.02.2020, ha comunicato la propria adesione al progetto legalità "Torneo della disputa dire e contraddire" per l'anno scolastico 2020-2021. Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario introduce l'argomento dell'ordine del giorno riguardante l'acquisto da parte dell'Ordine, su proposta dal Consigliere Avv. Giacoma Castiglione, di un ventilatore polmonare da donare all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Prende la parola il Consigliere Tesoriere, la quale pone l'attenzione sul grave momento di crisi economica che la classe forense sta attraversando, che in futuro potrà solo peggiorare, e che verosimilmente provocherà una consistente contrazione delle entrate dell'Ordine derivante dal mancato pagamento della tassa di iscrizione da parte di molti iscritti.

Se ciò dovesse accadere, prosegue l'avv. Pugliesi, le disponibilità economiche dell'Ente si ridurranno drasticamente e, per quanto potremmo risparmiare con il taglio di molte spese "secondarie", ci sono dei costi fissi che non potranno non essere onorati; mi riferisco a stipendi, contributi previdenziali, accantonamento TFR, bollette, abbonamenti e locazioni stipulati con contratti, onorari di collaboratori esterni quali commercialista, D.P.O. etc. etc.

Da un sommario conteggio fatto a ribasso per mancanza di alcune voci di spesa, le spese fisse fino al mese di giugno ammontano a circa € 65.000,00.

Alla luce di queste considerazioni di ordine contabile, nel dubbio attuale di quali e quante saranno le entrate dell'Ente nel prossimo futuro, ritengo non prudente gravare le casse dell'Ordine con l'acquisto del ventilatore da donare all'Ospedale di Trapani in assenza di qualsivoglia certezza sulle future disponibilità economiche che dovranno in primis essere utilizzate per far fronte ai costi fissi, e in secondo luogo eventualmente destinate a finalità solidaristiche nei confronti degli iscritti. A tal proposito preannuncio la proposta, che

formalizzerò alla prossima seduta, di prevedere un fondo da destinare agli iscritti che verseranno in comprovate condizioni di difficoltà economiche previo regolamento che sottoporro alla vostra approvazione.

Propongo pertanto che l'eventuale donazione sia sostenuta con risorse personali dei consiglieri senza gravare sulle casse dell'Ordine.

Ritengo inoltre che in assenza di un bilancio di previsione approvato, qualunque spesa da destinare a beneficenza nei riguardi di soggetti estranei all'Ordine, debba passare attraverso la necessaria e obbligatoria preventiva autorizzazione del Revisore dei Conti al quale andrà chiesto:

1. se e in che misura l'Ordine possa fare beneficenza nei confronti di soggetti terzi agli iscritti;
2. se la spesa sia contabilmente sostenibile;
3. a quale voce di bilancio dovremmo attingere le relative somme.

Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, dopo ampia discussione, rinvia ogni decisione, dando incarico alla Tesoriera di riferire alla prossima seduta previa consultazione con il Revisore dei Conti Avv. Biagio Bosco.

- L'Avv. Marco Giliberti, con e-mail del 10.03.2020, ha richiesto di condividere con tutti gli iscritti l'iniziativa promossa dalle Associazioni Trapani per il Futuro ed Agorà per una raccolta fondi per ventilatori polmonari per l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al ventiquattresimo punto posto all'O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONE):

- Il Poliambulatorio San Michele di Trapani Via Nausica, 33/41, con nota del 05.03.2020, ha proposto la stipula di una convenzione per offrire agli iscritti all'Ordine ed ai loro familiari la possibilità di beneficiare di una scontistica per eventuali visite specialistiche e di radiodiagnostica. Il Consiglio dispone di comunicare al Poliambulatorio San Michele di Trapani la disponibilità alla sottoscrizione della convenzione.

§ In relazione al venticinquesimo punto posto all'O.d.G. (RATIFICA PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE CONTRIBUTI ISCRITTI):

Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento con il quale, al fine di venire incontro alle esigenze degli iscritti determinate dall'emergenza sanitaria COVID 2019, è stata disposta la proroga al 30.04.2020 del termine (31 marzo 2020) per il pagamento del contributo 2020 senza dover incorrere in alcuna sanzione per il ritardato pagamento del contributo. Il Consiglio ratifica il provvedimento.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio alle ore 20,25.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Ciaravino

IL VERBALIZZANTE

Sig.ra Martines Manuela